



COMUNE DI MERIDE

Regolamento cimitero e dei servizi funebri

APPROVAZIONI:

Regolamento:

- Municipio con Ris. Mun. N° 283 del 19 dicembre 2002
- Consiglio comunale il 3 febbraio 2003 – MM 19/2002
- Consiglio di Stato: Inc. no. 154-RE-7794 del 22 aprile 2003

CAPITOLO 1 : AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA**Art. 1**

Il cimitero e proprietà del Comune. È sorvegliato e amministrato dal Municipio per il tramite di una commissione composta da 3 membri nominati ogni 4 anni dal Municipio.

Art. 2

La commissione vigila sull'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti comunali e cantonali in materia. Preavvisa la Municipalità su questioni riguardanti il cimitero.

Art. 3

La manutenzione e cura del cimitero è affidata all'operaio comunale il quale settimanalmente controlla la pulizia e riferisce alla commissione ogni lacuna particolare accertata.

CAPITOLO 2 : PIANO REGOLATORE**Art. 4**

Il Municipio tiene il piano regolatore del cimitero e i registri delle tombe e delle sepolture aggiornati i quali rimangono custoditi nella cancelleria comunale. Nel piano regolatore sono segnate: aree per sepoltura comune, aree per sepoltura private, aree concesse per cappelle private, tombe di famiglia e loculi.

CAPITOLO 3 : CONCESSIONI**Art. 5**

Per ottenere la concessione di sepoltura si dovrà inoltrare richiesta al Municipio nella quale sarà indicata la qualità della sepoltura domandata, nonché il nome ed il cognome del defunto che vi deve essere sepolto ed il nome della famiglia cui si deve accordare la concessione che sarà rilasciata previo pagamento della relativa tassa.

Art. 6

Le cappelle esistenti, le aree per tombe di famiglia già concesse, le aree per sepolture private e i loculi non danno diritto alla proprietà ma solo un diritto restrittivo all'uso perciò non potranno essere ceduti a terzi.

CAPITOLO 4 : EDILIZIA CIMITERIALE**Art. 7**

Le domande di concessione per la posa di lapidi o altri ricordi funebri devono essere inoltrate per iscritto al Municipio accompagnate da un disegno scala 1: 10 con indicazione del materiale che si intende usare.

La posa d'iscrizioni e bordure devono pure essere autorizzata dal Municipio.

La posa di una semplice croce è esente da concessione.

Art. 8

La durata della concessione equivale a quella dell'inumazione.

Art. 9

Per le bordure devono essere rispettate le seguenti misure all'esterno: lunghezza cm. 180, larghezza cm. 80, altezza fuori terra cm. 15.

Per lapidi, ricordi e infissi: larghezza cm. 80 altezza massima cm. 130.

Il piano regolatore del cimitero prescriverà la misure dei passaggi oltre ad indicazioni tecniche per i singoli campi.

I ricordi funebri devono essere tenuti in ordine. Danni che ne pregiudicano la sicurezza delle persone devono essere immediatamente eliminati.

Art. 10

È obbligo di tutti gli interessati mantenere le tombe in perfetto stato e convenientemente pulite durante tutto l'anno. Qualora la manutenzione risultasse insufficiente o indecorosa il Municipio, previo preavviso, supplirà a spese degli interessati.

Art. 11

Qualora le tombe private, di famiglia e le cappelle si trovassero in stato di abbandono si provvederà alla rimozione delle stesse, trascorso almeno 20 anni dall'ultima inumazione e il Municipio potrà disporre della parcella per altre inumazioni.

Art. 12

Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni arrecati dalla natura o da terzi a monumenti, cappelle o altri manufatti all'interno del cimitero.

Art. 13

Sulle tombe e concessa la coltivazione di fiori e sempreverdi a basso fusto, altezza massima cm. 40. Non devono sporgere dalla tomba e invadere i viali. Il Municipio farà estirpare senza preavviso fiori e piante infestanti o fuori dalle norme sopraindicate.

Art. 14

È vietato ogni e qualsiasi tipo di lavoro all'interno del cimitero durante i giorni 1° e 2 novembre.

CAPITOLO 5 : INUMAZIONI

Art. 15

Nessuna salma può essere introdotta o inumata nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

Possono essere inumate (anche deposizione delle ossa e delle ceneri):

- a) salme di persone domiciliate e dimoranti o decedute nel Comune
- b) salme di persone attinenti non domiciliati
- c) salme di persone non attinenti e non domiciliati per le quali verrà fatta richiesta al Municipio.

Le spese di cui alla lettera b) e c) sono a carico dei richiedenti.

Art. 16

L'inumazione può avvenire previa autorizzazione del Municipio del comune dove si è verificato il decesso ma non prima che siano trascorse le 24 ore dallo stesso. In caso di epidemie contagiose la municipalità disporrà per le inumazioni secondo norme particolari dettate dalla gravità. Le inumazioni devono essere fatte di giorno.

Art. 17

Ogni salma deve essere racchiusa in una cassa di legno dolce di facile decomposizione. Fanno eccezione madre e neonato deceduti nell'atto del parto che possono essere collocati nella stessa cassa.

Art. 18

Le inumazioni si fanno di regola seguendo l'ordine numerico stabilito dal Municipio. Non é ammessa la scelta del luogo.

CAPITOLO 6 : AREE DI SEPOLTURA**Art. 19**

Le fosse per le inumazioni nei campi comuni in superficie hanno le seguenti dimensioni: lunghezza cm. 190, larghezza cm. 80, altezza cm. 220.

Per i fanciulli minori di anni 10 le dimensioni sono ridotte a cm. 120 di lunghezza e cm. 50 di larghezza e una profondità di cm. 150.

Nel campo comune é proibita la posa di cassoni in cemento.

Il periodo di inumazione nei campi comune é di 20 anni minimo. Trascorso tale termine il Municipio disporrà delle tombe secondo le esigenze di spazio.

Art. 20

Il Municipio può cedere parcelle di terreno per la costruzione di tombe private. Con tombe private si intendono aree dove potranno essere inumate al massimo 2 persone sovrapposte.

Art. 21

Le aree per le tombe private non possono essere cedute prima che sia avvenuto il decesso. Fanno eccezione le aree per tombe private già provviste di sarcofagi in cemento sovrapposti in quanto dette aree possono essere preventivamente assegnate. Tuttavia, per i periodi di concessione e rinnovo valgono le disposizioni secondo gli art. 26 b) 27 b).

Le spese di scavo e di costruzione sono a carico dei richiedenti.

Art. 22

Le fosse per tombe private avranno in superficie le seguenti dimensioni: lunghezza cm. 200, larghezza cm. 90.

Art. 23

I periodi di concessione vengono calcolati dal momento dell'acquisto dell'area e sono:

- tombe private, tombe di famiglia anni 50
- cappelle anni 70 ma almeno 20 anni dopo l'ultima inumazione

Non fa stato la deposizione di ossa o di ceneri.

Art. 24

I periodi di concessione di cui all'art. 23 sono rinnovabili per un massimo di 5 volte alle seguenti condizioni:

- tombe private, tombe di famiglia 10 anni
- cappelle 20 anni

Nel caso di comprovato valore artistico, il Municipio potrà decidere un ulteriore o più periodi di concessione.

Art. 25

Nei loculi cinerari possono essere depositate:

- a) ceneri di defunti
- b) resti di esumazioni

I loculi sono ceduti per un periodo di 20 anni e rinnovabili al massimo per 2 volte per periodi decennali. É esclusa l'assegnazione preventiva.

I loculi contenenti le spoglie dei defunti benefattori Don Silvestro Barbieri e Ma. Chiara Peverelli, sono stati concessi dal Municipio a tempo indeterminato.

Art. 26 Tariffe

Campi comuni:	minimo CHF	massimo CHF
a) salme di persone domiciliate e persone attinenti non domiciliate	300.—	400.—
b) salme di persone non domiciliate e non attinenti	700.—	1000.—

Campi privati:	minimo CHF	massimo CHF
a) Tombe private	3600.—	4800.—
Rinnovo	1200.—	1600.—
b) Tombe di famiglia	6000.—	8000.—
Rinnovo	2000.—	2700.—
c) Cappelle	12000.—	16000.—
Rinnovo	4000.—	5400.—
d) Tombe private con cassoni in cemento	4500.—	6000.—
Rinnovo	1500.—	2000.—
e) Loculi piccoli	400.—	600.—
Rinnovo	200.—	300.—
f) Loculi grandi	500.—	700.—
Rinnovo	250.—	400.—
g) Tassa per posa di bordure e lapidi	300.—	400.—
h) Tassa per croci in altro materiale che legno	200.—	300.—

CAPITOLO 7 : ESUMAZIONI
Art. 27

Nessuna salma può essere esumata senza autorizzazione del Dipartimento competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura. Fanno eccezione a questa regola esumazioni per inchieste giudiziarie. Esumazioni prima dei 20 anni dalla sepoltura sono effettuate in presenza del medico delegato e da un rappresentante del Municipio.

Tassa secondo disposizioni cantonali.

I posti divenuti liberi in seguito a esumazione nei campi comuni e in quelli privati ritornano a piena disposizione del Municipio.

Art. 28

Le spese di esumazione prima del termine previsto di 20 anni sono a completo carico dei richiedenti. Tassa d'esumazione CHF 200.—. Tale tassa é applicabile anche nel caso di una esumazione qualora non fosse previsto lo spurgo del cimitero o parte di esso.

Art. 29

Bordure, lapidi e monumenti non possono essere depositati né all'interno né all'esterno del cimitero.

Art. 30

Le ossa rinvenute in occasione di esumazioni periodiche sono raccolte e depositate nell'ossario comunale. Il Municipio darà la possibilità agli interessati di dare disposizioni particolari, i quali si assumeranno qualsiasi spesa.

CAPITOLO 8 : DISPOSIZIONI VARIE**Art. 31**

Il cimitero é sempre aperto al pubblico.

Art. 32

Il pubblico dovrà osservare ordine e pulizia. I rifiuti vegetali devono essere riposti negli appositi contenitori. A fine ottobre per la ricorrenza dei defunti le tombe devono essere pulite.

Art. 33

Nel caso di spurgo del cimitero o di esumazioni periodiche il Municipio provvederà ad avvisare gli interessati.

Art. 34

Le lapidi, i monumenti, i ricordi, gli infissi e i manufatti sopra e sottoterra che in occasione dello spurgo dovessero essere rimossi devono essere ritirati entro 1 mese dai concessionari o dai loro parenti. Caso contrario diverranno proprietà del Comune ed il Municipio ne potrà disporre nel modo che riterrà più opportuno.

Art. 35

Tutti i manufatti già esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento saranno tollerati allo stato attuale.

Non verranno più concesse le costruzioni di cappelle e di tombe di famiglia e l'applicazione di ricordi funebri sul muro perimetrale sia all'interno sia all'esterno del cimitero.

CAPITOLO 9 : DISPOSIZIONI FINALI**Art. 36**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento il Municipio deciderà di volta in volta nel rispetto delle Leggi cantonali e sanitarie in materia e della sensibilità della popolazione.

Art. 37

Le tasse di inumazione, di esumazione come pure le tasse di concessione e rinnovo sono contemplate nel tariffario e possono essere aggiornate dal Municipio tramite ordinanza municipale.

Art. 38

Infrazioni al presente regolamento verranno punite con multe da CHF 50.—a CHF 500.—riservata l'azione penale.

Art. 39

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003, previa ratifica del Consiglio di Stato, e sono abrogate tutte le disposizioni comunali precedenti.

Il Municipio